

RG 4698 / 2022

Il Giudice Dott. Enrico Fontanini,

all'esito dell'udienza del 10.9.2023, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,

pronuncia la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nel procedimento RG 4698 / 2022

introdotto da

[REDACTED]

(A [REDACTED] Avv. PALAZZONI CLAUDIO)

nei confronti di

[REDACTED]

(A [REDACTED])

e di

[REDACTED]

([REDACTED])

oggetto: danno da sinistro mortale

conclusioni: tutte la parti come da note scritte per l'udienza del 10.7.2024

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il [REDACTED] ha chiesto la condanna di [REDACTED] e [REDACTED] (rispettivamente conducente/proprietario e assicuratore dell'autovettura che, in data 28.3.2019 in Capannori, aveva investito il pedone [REDACTED], deceduto il successivo 5.4.2024) al risarcimento dei danni soprattutto conseguenti alla perdita del rapporto parentale, stante la convivenza "more uxorio" con il [REDACTED].

I convenuti, costituitisi separatamente, hanno chiesto, previa verifica della natura del rapporto tra l'attrice e la vittima, l'accertamento quantomeno di una corresponsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro e chiesto, di conseguenza (e in subordine) l'accertamento della minor somma spettante alla [REDACTED].



La sussistenza di legame sentimentale e di convivenza della [REDACTED] con il [REDACTED] all'epoca del tragico evento non sono stati sostanzialmente contestati dai convenuti e sono stati confermati dai testi dell'attrice i quali hanno anche confermato che la relazione ebbe inizio nell'aprile 2016 (capo 1 di prova). Risulta altresì confermato che la coppia prese a convivere a partire dal novembre/dicembre 2017 (cfr. testi cit. sul capo 2; e contratto di locazione in data 10.11.2017 con decorrenza dal 1° .12.2017 di cui al doc. 15 attrice). La coppia, nel 2017, era ancora giovane ma non più giovanissima (40 anni lei, 34 lui) e quindi presumibilmente del tutto consapevole del rapporto in essere e della scelta e delle finalità della convivenza.

L'attrice appare pertanto legittimata attiva a richiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, non precludendolo l'assenza di vincolo matrimoniale; salve le valutazioni di cui "infra" sulla quantificazione del danno suddetto.

Sulla responsabilità del sinistro, non vi è dubbio che il [REDACTED] ne abbia. Ciò non è stato sostanzialmente contestato dai convenuti; egli non ha affatto provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, 1°c. c.c.) ché anzi risulta positivamente dagli accertamenti della Polizia Municipale e dalle sue stesse dichiarazioni agli accertatori una sua condotta colposa nel sinistro, consistita nell'aver guidato, ed effettuato la svolta a sinistra, a velocità non consona alle condizioni di tempo (luce del sole bassa e limitante la visuale dell'intersezione) e luogo (presenza di intersezione impegnata dal [REDACTED] con svolta nella strada laterale alla sua sinistra) e, presumibilmente, con distrazione. Il [REDACTED] ebbe appunto a dichiarare di non essersi accorto della presenza del pedone, sull'altro lato della strada e in fase di attraversamento della strada secondaria (via del Marginone) e che se ne avvide solo dopo aver sentito il rumore dell'urto che lo investì, davanti a sé. La luce del sole può costituire un'attenuante ma non un'esimente della responsabilità. L'investitore ha poi ottenuto il patteggiamento in sede penale, ciò che offre ulteriore elemento della colpa del medesimo.

La condotta della vittima del sinistro non può ritenersi immune da colpa.

Sul luogo non vi era attraversamento pedonale ed il pedone avrebbe dovuto improntare la propria condotta alla norma di cui all'art. 190, 5°c. cod.strada, astenendosi dall'intraprendere l'attraversamento della via del Marginone per dare la precedenza all'autovettura del [REDACTED] che stava sopraggiungendo. L'auto in arrivo doveva senz'altro risultare visibile al [REDACTED], stante 1) che per lui la luce del sole invece che rendere difficile la vista dell'auto la rendeva ancor più piena, 2) che la velocità dell'auto ancorché non adeguata alla situazione (circa 35 km/h, cfr. perizie di parte) era tale da consentire un tempestivo avvistamento da parte del pedone e 3) che tale avvistabilità era facilitata dalla direzione rettilinea e senza curve del tratto di strada da cui il [REDACTED] stava provenendo. Non solo, ma deve ritenersi, come ha fatto anche il perito di parte attrice (cfr. relazione pagg. 12, nonché 21 e segg. dove è indicato, condivisibilmente, il punto dell'investimento), che l'attraversamento del [REDACTED] avvenne non perpendicolarmente come previsto dall'art. 190, 2°c. c.d.s. proprio per la menzionata assenza delle strisce pedonali e come si deduce dalle dichiarazioni della teste [REDACTED], conducente della Panda color crema che si trovava su via del Marginone, all'intersezione in esame, pronta per immettersi in via di Tiglio (infatti, alla luce della particolare conformazione dell'intersezione – cfr. varie planimetrie in atti --, la Panda si trovava, ferma, in posizione tale che il pedone ebbe ad attraversare per obliquo la via del Marginone e non in perpendicolare, se è vero che, come riferito dalla [REDACTED] agli accertatori, "il pedone mi sarebbe passato davanti se non fosse stato investito"). Inoltre la [REDACTED] ha indicato, nelle dichiarazioni rese all'Avv. Palazzoni ex art. 391 bis e ter cpp, il punto d'urto, segnandolo sulla foto dall'alto, in luogo incompatibile con attraversamento perpendicolare del pedone (doc. 11 attrice)

Anche la teste [REDACTED], l'unica indicata come tale dalle parti, aveva dichiarato alla P.M. che l'attraversamento le era sembrato perpendicolare ma ha riferito l'opposto quale teste in giudizio. Ma delle dichiarazioni, anche pregresse, della [REDACTED] non può tenersi conto sia perché nessuno la trovò sul luogo del sinistro (cfr. Cass. 33357/2021) – viceversa la [REDACTED] fu rinvenuta sul posto, quale conducente della



Panda color crema, dal collega del [REDACTED], [REDACTED], che sopraggiunse sul posto a sinistro avvenuto – sia perché la [REDACTED] ha comunque sempre affermato che la posizione dell'auto da ella guidata era, su via Marginone, molto arretrata rispetto all'intersezione, sicché a tutto concedere ella non ha presumibilmente avuto l'esatta percezione del sinistro e delle posizioni di auto e pedone al momento del fatto. E ciò toglie rilevanza alle dichiarazioni ulteriori rese dalla [REDACTED] sull'attraversamento del pedone, "inconsapevole" "soprapensiero" e "guardando in terra" (tutte sensazioni soggettive riferite come avute da decine di metri di distanza).

Né può sostenersi l'assenza di colpa del pedone in forza del rilievo che questi, ormai, era in fase di attraversamento avanzata (non oltre comunque la mezzeria ipotetica di via del Marginone – cfr. [REDACTED] agli accertatori e in sede di art. 391 bis e ter cit. --). Proprio l'attraversamento del pedone in assenza delle strisce senza la concessione della precedenza ai conducenti costituisce la violazione di cui all'art. 190, 5°c. cds; la norma di cui all'art. 191, 2°c. cds (obbligo del conducente, nella stessa condizione di assenza di strisce pedonali, di consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza, obbligo in tal caso non rispettato), lungi dall'azzerare la violazione del pedone, si pone in termini di compatibilità con quella precedente, sì da rendere configurabile il concorso delle due colpe.

Si ritiene che, sulla base della misura della gravità delle rispettive condotte (quella dell'automobilista appare connotata da maggior gravità), il sinistro sia attribuibile alla colpa di questi per il 60% e del pedone per il residuo.

Sul "quantum", va premesso che le tabelle di Milano del 2022, innovative rispetto alle precedenti a seguito della sentenza della Suprema Corte 10579/2021 (peraltro non condivisibile perché "meccanicizza" la misura del risarcimento secondo parametri predeterminati a discapito della valutazione delle particolarità di ogni rapporto parentale rispetto a tutti gli altri), hanno previsto, quanto ai danni nei rapporti genitori-figli e coniugi o conviventi "more uxorio", che, salvo casi dotati del carattere della eccezionalità, il "cap" (limite) massimo per il risarcimento complessivamente risultante è di € 336.500 (€ 3.911 per le tabelle del 2024), proprio perché si parte dal valore base di € 3.365, che era quello massimo nella forbice delle precedenti tabelle (da € 1.682,50 a € 3.365) – cfr. il "Nota bene" della spiegazione -- ; va poi segnalato che tale massimo è riconoscibile, secondo l'esempio fatto dalle tabelle, al caso del bimbo di 5 anni che perde la madre. Ne consegue che risultano esorbitanti le richieste dell'attrice.

Non solo, ma, pur valutando complessivamente e non atomisticamente le circostanze relative al rapporto parentale in esame, il rilievo che: 1) la relazione fosse iniziata (solo) tre anni prima del tragico evento; 2) la convivenza fosse iniziata (solo) 16 mesi prima del medesimo; 3) la residenza anagrafica della [REDACTED] fosse rimasta quella precedente all'inizio della convivenza, senza che sia stata dedotta la ragione specifica di ciò; 4) l'indicazione, perdurante in costanza di convivenza, contenuta in un agendina (in atti) tenuta dalla [REDACTED], di tutta una serie di spese relative al "menage" economico della coppia, con attribuzione di importi all'uno o all'altra, con segnalazione dei "saldi" dovuti reciprocamente e 5) l'assenza di un conto corrente cointestato, non vanno nella direzione della (prova della) esistenza di un rapporto inequivocamente consolidato quanto a stabilità, durata, spirito solidaristico e impegni di assistenza morale e materiale reciproca. Le prove orali danno conto di circostanze rilevanti a configurare la legittimazione attiva ma nulla apportano in termini di intensità e solidarietà morale ed economica del legame sentimentale.

La giurisprudenza, pur nell'attribuire al convivente "more uxorio" la legittimazione al risarcimento, segnala la necessità della sussistenza di un legame stabile, duraturo e di reciproca assistenza (Cass. 12278/2018 e, quanto alla risalenza dei rapporti, sia pure per casi diversi, Cass. 8037/2016, Cass. 14151/2022).

Tutto ciò ridonda in termini di quantificazione del danno.



In questo contesto, l'applicazione pedissequa delle nuove tabelle non consentirebbe una corretta commisurazione del risarcimento, poiché l'attribuzione dei punti per ciascuno dei criteri avverrebbe (ad eccezione del criterio E, ossia quello, più elastico, della intensità maggiore o minore del rapporto) quasi sempre ai massimi monetari con conseguente equiparazione (o quasi) del presente caso a casi, come quello indicato prima, ben più gravi secondo la coscienza comune.

Si ritiene che, con valutazione equitativa, il danno da perdita del rapporto parentale ai valori dell'epoca del sinistro, possa essere quantificato in € 180.000, tenuto conto che l'importo minimo delle tabelle per tre anni dopo (2022) era di € 168.250 e, comunque, anche applicando le nuove tabelle del 2022, si avrebbero 22+20+16+16 per i primi quattro parametri e 5 per il quinto (prudente dovendo risultare la valutazione sull'intensità del rapporto) per un totale di € 79 punti e così di € 265.000. Si rileva però che, come il "cap" (tetto) di € 336.500 (= € 3.365 per 100) vale anche per chi somma un punteggio di oltre 100 punti (fino a 118), con riduzione percentuale di poco meno del 18% (per chi arriva al massimo di 118 punti), così tale riduzione percentuale dovrebbe valere, per evitare disparità e incongruenze, anche per chi rimane nel limite dei 100 punti. Ecco perché gli € 265.000 del 2022, da ridurre almeno del 15% secondo il criterio appena esposto, non sono poi lontani dai € 180.000 del 2019.

Certo è il disagio di chi scrive nell'affrontare questi conti e questi punteggi, di fronte a eventi così tragici; si ritiene che una adeguata compensazione del danno in esame possa avvenire indipendentemente dall'applicazione pedissequa dei nuovi criteri.

Non è provata e anzi va esclusa la sussistenza di danno biologico psichiatrico (cfr. la stessa breve relazione della professionista che ha avuto in cura l'attrice per qualche mese, che riferisce di un buon recupero della paziente). La ctu, peraltro non più richiesta, era esplorativa. Del resto, la [REDACTED] non ha prodotto spese farmaceutiche e, comunque, ha interrotto le sedute (non emerge che sia in condizioni economiche da non permettersi anche solo una seduta al mese).

Non si riconosce rimborso per attività di assistenza stragiudiziale. Non emerge che la medesima abbia arrecato una qualche utilità e che abbia risolto questioni prima del giudizio; e, soprattutto, non vi è prova dell'effettivo rimborso (Cass. 2605/2006, Cass. 16612/2021, Cass. 21402/2022).

Si riconoscono € 654 per spese per sedute dalla professionista (cfr. doc. 31 e 32), essendo presumibile che vi fosse necessità di tali sedute in conseguenza del fatto.

Non risultano altre voci risarcitorie da liquidare, né ve ne è richiesta.

Il totale del danno è di € 180.654, che, per effetto del valutato concorso di colpa, determina in € 108.392 l'importo spettante all'attrice; oltre a rivalutazione e interessi come in dispositivo, in ossequio a Cass. ss.uu. 1712/1995.

Non vi sono i presupposti per gli interessi e il maggior danno ex art. 1224.

Le spese processuali seguono la soccombenza per 2/3; il residuo 1/3 può essere compensato stante il divario, non esiguo, tra "petitum" e importo riconosciuto.

PQM

Il Giudice dott. Enrico Fontanini, in funzione di giudice monocratico,

- 1) condanna [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 108.392 oltre a rivalutazione Istat e interessi legali dal 5.4.2019 fino ad oggi, da computarsi gli interessi sulla somma capitale rivalutata via via di anno in anno; oltre infine a interessi legali da oggi al saldo;



- 2) condanna i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice dei 2/3 delle spese processuali compensato il residuo 1/3, spese liquidate per l'intero in € 17.000 oltre a 15% per rimborso forfettario e a iva e cpa e oltre a € 1.296,70 per spese non imponibili.

Lucca, 23 settembre 2024

Il giudice

